

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI DA PARTE DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DI SISTEMA DELLE IMPRESE E L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO LOCALE**

Approvato con verbale del CDA in data 30 giugno 2016

**INDICE**

**TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO**

***Art. 1 - Natura degli interventi***

***Art. 2 - Interventi relativi ad attività culturali***

***Art. 3 - Interventi relativi ad attività del tempo libero***

***Art. 4 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale e produttivo***

***Art. 5 - Interventi relativi ad attività varie***

**TITOLO II - CONCESSIONE CONTRIBUTI**

***Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di contributi***

***Art. 7 - Procedimento***

***Art. 8 - Misura dei contributi***

***Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi***

***Art. 10 - Utilizzazione dei contributi***

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

***Art. 11 - Norme di rinvio***

## **TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO**

### ***Art. 1 - Natura degli interventi***

1. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere, previa approvazione del CDA, all'erogazione di contributi di qualunque genere a persone, associazioni regolarmente costituite, enti pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni intese ad raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 4 dello Statuto costitutivo che si sviluppano nei seguenti settori di intervento.

2. I settori di intervento sono relativi ad:

2.1 attività culturali;

2.2 attività del tempo libero;

2.3 attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;

2.4 attività varie.

### ***Art. 2 - Interventi relativi ad attività culturali***

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, per quanto attiene ad attività culturali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, consorzi, comitati o associazioni regolarmente costituiti, che operano per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, il cui svolgimento sia previsto sul territorio del Comune di Brescia e, in ogni caso, finalizzate alla promozione del territorio ed all'incentivazione alla sua frequentazione.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

2.1 di enti ed associazioni nei cui confronti il Comitato ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse e richiamo di presenze;

2.2 di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo.

### ***Art. 3 - Interventi relativi ad attività del tempo libero***

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, per quanto attiene ad attività del tempo libero, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, consorzi, comitati o associazioni regolarmente costituiti che operano in Brescia, per l'organizzazione di manifestazioni destinate alla fruizione del tempo libero a livello locale, nonché per la realizzazione di specifiche iniziative volte ad incentivare la frequentazione del territorio comunale e dei servizi commerciali dallo stesso offerti.

2. Gli interventi di cui sopra possono essere utilizzati:

2.1 per l'organizzazione di progetti di promozione del territorio;

2.2 per il potenziamento di enti, consorzi, comitati o associazioni regolarmente costituiti le cui finalità siano affini agli obiettivi di cui all'art. 4 dello Statuto costitutivo del Comitato stesso;

2.3 per la realizzazione di manifestazioni, eventi e iniziative volte ad incentivare la frequentazione del territorio comunale e dei servizi commerciali dallo stesso offerti.

### ***Art.4 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo***

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale e produttivo, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, consorzi, comitati e associazioni regolarmente costituiti, che operano in Brescia, per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere il commercio, l'artigianato e le attività produttive d'interesse locale.

### ***Art. 5 - Interventi relativi ad attività varie***

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, consorzi, comitati e associazioni regolarmente costituiti, che operano in Brescia e si impegnano a promuovere iniziative, attività o

manifestazioni di natura diversa da quelle di cui ai precedenti artt. 2,3 e 4 che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa ai fini della promozione del territorio cittadino.

## **TITOLO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

### ***Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di contributi.***

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi deve essere indirizzata al Comitato, contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente pubblico e privato, consorzio, comitato e associazione.

L'istanza deve contenere anche l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati.

2. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione che si intende realizzare ed un dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa.

Quando l'attività di cui sopra sia di carattere corrente, il piano finanziario è sostituito dal bilancio preventivo approvato.

Deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente pubblico e privato, consorzio, comitato e associazione richiedente.

3. L'istanza, corredata da apposito modulo predisposto dal Comitato adeguatamente compilato, deve pervenire, in via normale, entro i 30 giorni antecedenti la realizzazione delle iniziative, attività o manifestazione programmate.

4. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della beneficenza e l'ammontare delle somme da devolvere.

### ***Art. 7 - Procedimento***

1. L'istanza presentata deve essere approvata dal CDA del Comitato, previa disamina della stessa, che ne approva l'ammissione al contributo e ne quantifica l'importo dello stesso.

### ***Art. 8 - Misura dei contributi***

1. Per le attività di cui al presente regolamento l'ammontare dell'erogazione del contributo non può superare il limite dell'80% della spesa.

3. Nel fissare, entro i suddetti limiti, l'ammontare dell'erogazione, si tiene conto dell'entità del disavanzo fra spese ed entrate risultante dal piano finanziario.

### ***Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi***

1. Per le attività di cui agli artt. precedenti l'erogazione di contributi viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore all'80% dell'importo concesso. In caso di necessità ed urgenza l'erogazione in acconto può arrivare anche al 100% dell'importo concesso.

2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto in seguito a presentazione, da parte del beneficiario della stessa, di relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata, corredata dai dati di un consuntivo ovvero dal consuntivo regolarmente approvato qualora si tratti di contributi finalizzati al sostegno dell'attività di carattere corrente del soggetto richiedente.

Detta relazione deve essere presentata anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in unica soluzione.

Quando dal consuntivo risulta che le spese non sono adeguatamente documentate e giustificate l'erogazione del Comitato deve essere adeguatamente ridotta, anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in un'unica soluzione.

3. Quando l'ammontare del contributo concesso non è superiore a € 2.000,00 in luogo della documentazione di cui al secondo comma può essere presentata, da parte del beneficiario del contributo, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata che attesti la veridicità dei dati del consuntivo presentato.

4. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comitato è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata. Trovano in ogni caso applicazione per tale fattispecie le disposizioni di cui al secondo comma.

***Art. 10 - Utilizzazione dei contributi***

1. La concessione di contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, viene disposta con apposito atto del CDA, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

**TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

***Art. 11 - Norme di rinvio***

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentare vigenti in materia.